

S. 45 / Nr. 13 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 65 III 45

13. Sentenza 4 maggio 1939 nella causa Malandrini.

Regeste:

L'incapacità di discernimento dell'escusso basta per Be stessa a far annullare la notifica degli atti esecutivi fatti a lui personalmente.

All'Autorità cantonale di vigilanza incombe di pronunciarsi sul punto di sapere se l'escusso fosse capace o no di discernimento al momento della notifica degli atti esecutivi.

Urteilsunfähigkeit des betriebenen Schuldners rechtfertigt ohne weiteres die Aufhebung einer an ihn vorgenommenen Zustellung von Betreibungsakten.

Es steht der kantonalen Aufsichtsbehörde zu, darüber zu befinden ob der Schuldner zur Zeit der Zustellung urteilsfähig war oder nicht.

Seite: 46

L'incapacité de discernement du débiteur suffit à faire annuler la notification des actes de poursuite faite à lui personnellement. Il appartient à l'autorité cantonale de surveillance de dire si le débiteur était ou non capable de discernement lorsque l'acte de poursuite en question lui a été notifié.

Ritenuto in fatto:

A. - Con precetto esecutivo 40533 dell'Ufficio di Bellinzona la Handels- und Verwaltungs- A. G. chiedeva a Rinaldo Ramatico, a Sementina, il pagamento della somma di 727 fchi. 60 oltre accessori.

L'escusso non faceva opposizione al precetto notificatogli il 14 agosto 1938.

Il 29 settembre 1938, l'Ufficio di Bellinzona procedeva al pignoramento dei diritti ereditari spettanti all'escusso nella successione di Defendente Ramatico.

Con circolare 13 gennaio 1939 l'Ufficio di Bellinzona indiceva una riunione di tutti gli interessati per raggiungere un accordo conformemente all'art. 9 del regolamento 17 gennaio 1923 circa il pignoramento e la realizzazione dei beni in comunione.

B. - Il 21 gennaio 1939, Eligio Malandrini, curatore di Rinaldo Ramatico, inoltrava reclamo all'Autorità cantonale di vigilanza, chiedendo che l'esecuzione in parola fosse annullata essenzialmente per i seguenti motivi: L'escusso è menomato nelle sue facoltà mentali; sino dal 19 luglio 1938 la Delegazione tutoria di Sementina gli ha nominato un curatore. Il precetto avrebbe dovuto essere notificato al curatore, il quale ebbe notizia dell'esecuzione soltanto mediante la circolare 13 gennaio 1939 dell'Ufficio di Bellinzona.

Con decisione 15 marzo 1939 l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva il reclamo, osservando che il semplice curatore (art. 392 cifra 1 CC) non può essere considerato come rappresentante legale in quanto la sua nomina non impedisce al rappresentato l'esercizio dei diritti civili.

Contro questa decisione il curatore Eligio Malandrini ha interposto tempestivo ricorso al Tribunale federale,

Seite: 47

riconfermandosi nelle sue conclusioni. In particolare egli insiste sul fatto che Rinaldo Ramatico è colpito da infermità mentale.

Considerando in diritto:

Dalle concordi dichiarazioni delle parti risulta che l'escusso non è stato interdetto, ma soltanto messo sotto curatela a stregua dell'art. 392 cifra 1 CC. Che questa curatela sia stata istituita per l'affare che ha dato luogo alla presente esecuzione non risulta dagli atti. A quanto sembra, le mansioni del curatore si limitano alla riscossione della pensione dell'escusso. Siccome pel caso presente mancava un rappresentante legale, gli atti esecutivi dovevano essere notificati all'escusso, tuttavia con la riserva seguente:

Secondo la sentenza pronunciata da questa Camera, il 24 dicembre 1921, nella causa Mauch (RU 47 III 210 e seg.), la notifica degli atti esecutivi al debitore incapace di discernimento non è contraria all'art. 47 LEF finchè l'Autorità tutoria non ha aperto la procedura d'interdizione o le circostanze non sono tali che appaia opportuna all'ufficio di esecuzione l'apertura di una tale procedura. Ma, con sentenza 15 luglio 1931 nella causa Waisenamt Altstätten, questa Camera, dipartendosi da questo principio, ha dichiarato che l'incapacità di discernimento dell'escusso basta per se stessa a far annullare la notifica degli atti esecutivi e che incombe all'Autorità cantonale di vigilanza di pronunciarsi sul punto di sapere se l'escusso fosse capace di discernimento, punto che in molti casi potrà essere chiarito soltanto mediante una perizia psichiatrica, le cui spese dovranno essere

anticipate dall'escusso.

In concreto il ricorrente ha invocato già in sede cantonale l'incapacità di discernimento dell'escusso e anche l'Ufficio di esecuzione di Bellinzona, nelle sue osservazioni all'Autorità cantonale di vigilanza, ammette che, secondo informazioni assunte, il debitore Rinaldo Ramatico è

Seite: 48

menomato nelle sue facoltà mentali. L'Autorità cantonale di vigilanza si è pronunciata sul reclamo senz'aver esaminato la questione di sapere se effettivamente l'escusso era incapace di discernimento allorchè gli fu notificato il precetto esecutivo; le si debbono quindi rinviare gli atti per nuovo giudizio, fermo restando che il ricorrente deve anticipare le spese di un'eventuale perizia.

...

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:

La querelata decisione è annullata e la causa è rinviata all'Autorità cantonale di vigilanza affinché pronunci un nuovo giudizio nel senso dei considerandi